

chiesta, tra gli altri, dallo stesso interrogante) sui danni provocati dalle eccezionali avversità atmosferiche del 15-16 dicembre 1999, in particolare, nella Valle Caudina, ha assicurato che « il Governo si impegna ad informare il Parlamento sull'evoluzione della situazione ed è pienamente disponibile ad accogliere tutte le indicazioni che dai parlamentari, in quanto profondamente legati al territorio, vorranno provenire, affinché gli interventi siano meno propagandistici e più efficaci (...) » -:

quali iniziative il Governo abbia adottato in coerenza con l'impegno assunto nella seduta del 16 dicembre 1999.

(3-04834)

SIMEONE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere:

se sia stato effettuato un monitoraggio del rischio idrogeologico nel territorio ricompreso nei confini della regione Campania;

in caso, affermativo, quali siano i risultati di tale monitoraggio e quali iniziative consequenziali il Governo intenda assumere;

in caso negativo, se non ritenga necessario promuovere tempestivamente adeguati interventi finalizzati alla predisposizione del suddetto monitoraggio. (3-04835)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IN COMMISSIONE

COSTA. — *Ai Ministri della giustizia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

nel comune di Novi Ligure (provincia di Alessandria), piazza XXVII aprile, vi è un edificio, già sede di carcere mandamentale, chiuso e inutilizzato ormai da un decennio, censito al N.C.E.U., al F. 32 Mapp. 387;

tale immobile, sito nel centro cittadino, potrebbe essere adeguatamente riutilizzato per fini pubblici, d'intesa con le amministrazioni locali, ovvero essere alienato procurando un significativo ricavo —:

se vogliono mettere l'interrogante a conoscenza delle iniziative che si intendano assumere per tale immobile e, in particolare, se lo stesso sia stato inserito nell'elenco dei beni in via di dismissione. (5-07137)

MICHIELON. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, ha introdotto il tirocinio obbligatorio della durata di tre anni per gli aspiranti revisori contabili ed ha previsto l'istituzione di una Commissione centrale per l'iscrizione in apposito albo ed il riconoscimento del periodo di tirocinio prestato dagli aspiranti revisori;

l'articolo 43 del suddetto provvedimento contempla il riconoscimento del periodo di tirocinio « svolto precedentemente all'emanazione del regolamento attraverso un attestato rilasciato dal soggetto presso cui il tirocinio è stato svolto, con sottoscrizione autenticata (...) di tale periodo si tiene conto nel computo del triennio »;

sembra, però, che la direzione generale degli affari civili e libere professioni — Reparto « Revisori Contabili » del ministero della giustizia stia interpretando in maniera restrittiva l'articolato normativo di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 99 del 1998;

provvedimento all'accoglimento della domanda di iscrizione, infatti, il Direttore generale, sentita la Commissione, ha sì decretato il riconoscimento della pratica progressiva, così come l'iscrizione allo speciale registro, ma ha negato il riconoscimento dei mesi già prestati dalla data di entrata in vigore del regolamento a quella del provvedimento di accoglimento della domanda di ammissione;

tale modo di procedere ha fatto sì che alcuni dei dottori praticanti si siano visti negare anche tredici mesi di compiuta pratica professionale —:

se non ritenga opportuno intervenire con provvedimenti di propria competenza al fine di dare al disposto normativo sopraccitato un'interpretazione che non leda gli interessi degli aspiranti revisori contabili;

se non convenga sulla assurdità di negare il riconoscimento dei mesi di pratica professionale già prestata o, in caso contrario, quali ragionevoli motivazioni avvalorano tale disconoscimento. (5-07138)

CIAPUSCI. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

nell'elenco ufficiale abbonati al telefono a pagina 50 dell'avanti elenco, tra le modalità di pagamento delle bollette telefoniche vengono riportate le varie condizioni commerciali che la Telecom applica all'utenza e cita testualmente il decreto ministeriale 197 dell'8 maggio 1997 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 4 luglio 1997 il quale stabilisce in caso di ritardato pagamento delle bollette telefoniche le seguenti indennità di ritardato pagamento:

il 2 per cento dell'importo indicato per i pagamenti effettuati dal 1° al 15° giorno successivo alla data di scadenza;

il 4 per cento dell'importo indicato per i pagamenti effettuati dal 16° al 30° giorno successivo alla data di scadenza;

il 6 per cento dell'importo indicato per i pagamenti effettuati dopo il 30° giorno successivo alla data di scadenza;

da quanto riportato si deduce che lo Stato italiano tramite il succitato decreto ministeriale legittima la Telecom ad applicare all'utenza i seguenti tassi di interesse (chiamati nello specifico « indennità »):

per pagamenti effettuati entro il 15° giorno ed entro il 30° giorno dalla sca-

denza, preso in considerazione il tempo massimo il tasso è del 48,66 per cento;

per i pagamenti effettuati al 61° giorno il tasso diventa del 35,91 per cento decrescente sino all'ipotesi minima del 6 per cento annuo per ritardi superiori all'anno; in tal caso però si prevede la sospensione del servizio per il traffico in uscita dopo il 45° giorno in caso della bolletta precedentemente non pagata —:

se l'ipotesi di cui sopra non cade nei reati previsti dalla legge sull'usura n. 108 del 7 marzo 1996 per tassi superiori alla percentuale consentita dalla legge stessa;

se il decreto ministeriale 197 dell'8 maggio 1997 chiamandola indennità lasci applicare tassi spropositatamente superiori a quelli legittimi alla Telecom e così non eluda la legge stessa ai danni degli utenti. (5-07139)

CIAPUSCI. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

il decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 recante l'attuazione delle direttive 91/156 Cee sui rifiuti 91/689/Cee, sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, e successive modificazioni ed integrazione; in particolare l'articolo 30 di detto decreto legislativo istituiva l'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti con l'obbligatorietà di iscrizione entro il 31 gennaio 1998 di tutte le aziende che operano nel settore, tra queste anche le aziende di autotrasporto;

l'iscrizione avveniva con il pagamento del diritto d'iscrizione fissato in lire 169.000 annue e successivamente, a seguito dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 28 aprile 1998 n. 406, sono state aggiornate le quote annuali d'iscrizione all'albo secondo le tabelle di cui alla deliberazione n. 2 del 1999 emanata dal comitato nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti presso il ministero dell'ambiente;

tali tabelle tenevano conto di quanto stabilito dagli articoli 8, 9 e 21 del citato decreto legislativo 406 del 1998 senza tuttavia indicare, relativamente ai vecchi iscritti alcun importo per talune classi di determinare categorie, come ad esempio per la categoria seconda [raccolta e trasporto rifiuti non pericolosi individuati ai sensi dell'articolo 33, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 classi e) e f)] concernenti rispettivamente quantità annue complessivamente trattate inferiori a 3000 tonnellate. Ciò avveniva, da quanto appreso dagli uffici dello stesso Comitato, a causa della generale assenza di vecchi iscritti per le classi minori;

è il caso appunto degli autotrasportatori e di rifiuti da recuperare che in assenza di una normativa di riferimento poiché il decreto ministeriale n. 406 è entrato in vigore nel dicembre 1998 non raggiungendo obiettivamente quantità annue effettivamente trasportate superiori a 3000 tonnellate sono stati comunque iscritti nelle classi superiori. Tali soggetti non sono stati in grado di chiedere in tempo un riclassamento della loro iscrizione, in quanto il nuovo decreto è stato diffuso tra le categorie nei primi mesi del 1999 e, per la maggior parte dei casi, è stato reso noto solo in occasione del versamento della quota annuale nel corso del mese di aprile 1999;

alcune sezioni regionali dell'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti hanno reso noto quanto sopra ed avviato le procedure di aggiornamento delle iscrizioni di cui al comma 4 articolo 23 decreto ministeriale 406/98 invitando le imprese interessate a richiedere contestualmente all'aggiornamento anche la eventuale variazione della classe di appartenenza con relativo versamento di diritti di segreteria, questa valevole per l'anno d'iscrizione 2000;

per gli effetti prodotti dall'iscrizione dell'anno precedente all'emanazione delle norme attuative e per i ritardi nell'emanazione dei relativi regolamenti con gli importi di iscrizione annua da parte del

comitato nazionale, le aziende sono chiamate ora a corrispondere per l'anno in corso la cifra relativa alla iscrizione nella classe superiore stabilita con un minimo di lire 1.500.000 -;

se questo Ministro intenda attivarsi per fissare la quota di iscrizione relativa all'anno 1999 stabilendo per le imprese che non hanno raggiunto la quota minima del trasporto durante l'anno in corso il diritto con riferimento alle quote minime pretese per l'anno 2000. Anno per il quale è stata data la possibilità di variazione;

se questo Ministero intenda chiarire un equivoco che andrebbe a tradursi in ulteriore costo per le aziende di un settore, quello dell'autotrasporto, già fortemente penalizzato dal continuo aumento del costo del gasolio considerando che in questo caso i trasportatori subiscono ancora una volta i ritardi della burocrazia nell'emanazione dei regolamenti da parte di questo ministero e nello specifico da parte dell'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti. (5-07140)

GATTO. — *Al Ministro per le risorse agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

l'Antitrust ritenendo che l'operazione di concentrazione prospettata da Snai Servizi con l'acquisto dell'ippodromo di Milano fosse suscettibile di determinare ai sensi dell'articolo 6 comma 1 della legge n. 287 del 1990 la costituzione di una posizione dominante per i «... legami verticali che caratterizzano la presenza di Snai Servizi nel settore ed in particolare della disponibilità del segnale televisivo utilizzato per la trasmissione delle gare presso le Agenzie ippiche, l'operazione in questione... »;

lo Snai con una comunicazione pervenuta all'Antitrust in data 22 maggio 1996 dichiarava di voler assumere impegni volti a limitare la possibilità di un utilizzo strategico del segnale televisivo, impegnandosi a cedere a un soggetto terzo con capacità

specifiche e una comprovata indipendenza ed imparzialità, la gestione di detto segnale televisivo;

lo Snai aveva comunicato all'Antitrust di aver raggiunto al fine di eliminare la possibilità di un impiego discriminatorio del segnale televisivo, un accordo con Euphon per trasferire alla stessa, come soggetto terzo e indipendente, la gestione del segnale televisivo;

il Ministro interrogato ha dichiarato, dopo l'approvazione del decreto interministeriale che «...l'Unire viene a pieno titolo a possedere il segnale televisivo in un'ottica di valorizzazione dell'intero sistema secondo le finalità che sono assegnate all'Ente ora può bandire la gara per la gestione dello stesso: una gara europea... »;

la situazione del segnale televisivo ippico è in palese contrasto con le norme in vigore e con le autorizzazioni opportunamente rilasciate, e ciò come conseguenza del debole controllo del gestore -:

se risponda al vero che in data 23 novembre 1999 l'Unire ha inviato una lettera raccomandata al Crai ed allo Snai Servizi, facendo a meno del soggetto indipendente (Euphon) richiesto espressamente dall'Antitrust, comunicando di voler rinegoziare il rapporto ancora in essere tra Snai Servizi srl e l'Unire ai fini della somministrazione del segnale televisivo;

se risponda al vero che il Commissario Unire avrebbe deciso nella prima quindicina del mese di dicembre 1999 di prorogare la gestione del segnale televisivo per tutto l'anno 2000 dell'attuale gestore Crai per il corrispettivo di diciotto (18) miliardi senza che si sappia a tutt'oggi se sia stabilito qualche tipo di remunerazione in favore dell'ente pubblico;

se non ritenga che per garantire il rispetto dei principi legali e costituzionali in difesa del pluralismo e della libera concorrenza, che sono essenziali ad un'attività così delicata quale quella delle scommesse ippiche sia necessario indire il bando di gara europeo prima di qualunque rinnovo

con i soggetti che hanno visto crescere ulteriormente la loro posizione dominante sul mercato con l'aggiudicazione della scommessa Tris. (5-07141)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA SCRITTA

FRATTA PASINI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

negli esercizi definiti Totoricevitorie, destinati alla raccolta di giochi Sisal (Tris-Totip-Superenalotto) e Coni (Totocalcio - Totogol - Totosei), non è possibile ottenere la gestione del gioco del lotto;

tale concessione è invece riservata alle sole tabaccherie -:

quali siano le ragioni di tale limitazione, che appare assurda, vista appunto la specializzazione delle ricevitorie, che trarrebbero indubbio beneficio dal poter offrire alla clientela un'offerta completa di giochi, mentre oggi i gestori di tali esercizi sono indubbiamente danneggiati dal punto di vista economico e professionale;

se vi sia in progetto un allargamento della rete di concessione per la gestione del gioco del lotto, e se in tale allargamento sia prevista l'inclusione delle Totoricevitorie. (4-27631)

CASCIO e MICCICHÈ. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 1 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, ha introdotto in via sperimentale e per talune aree geografiche l'istituto del reddito minimo di inserimento a norma dell'articolo 59, commi 47 e 48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

questa misura di sostegno a favore di alcune categorie particolarmente svantaggiate di cittadini è stata posta (articolo 1)